

# Nuovo Accordo per il credito alle PMI

---

1 Marzo 2012

Sulla scia dell'Avviso Comune firmato ad agosto 2009 tra Ministero dell'Economia, Abi, e Associazioni di imprese, lo scorso 28 febbraio, è stato siglato un accordo, ""Nuove misure per il credito alle piccole medie imprese"" per cercare di allentare la morsa del credit crunch che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese.

Il nuovo Accordo, a cui le imprese potranno aderire fino al 31 dicembre 2012, prevede i seguenti interventi finanziari:

- Operazioni di sospensione dei finanziamenti: rientrano in quest'ambito la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing ""immobiliare"" e ""mobiliare"".

Tali operazioni di sospensione del pagamento delle rate non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.

- Operazioni di allungamento dei finanziamenti: è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili.

Il tasso d'interesse applicato sarà lo stesso di quello previsto dal contratto originario solo nel caso in cui il piano residuo di ammortamento, comprensivo dell'allungamento, non risulti superiore ai tre anni, oppure se l'operazione gode della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI.

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.

- Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività: tali operazioni sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le

imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

L'accordo prevede anche un impegno tra le parti a valutare, nei prossimi due mesi, la possibilità di definire un futuro documento integrativo riguardante: il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini, il sostegno a progetti di investimento, il consolidamento delle passività, lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A..

Il nuovo Accordo è destinato alle piccole e medie imprese operanti in Italia di tutti i settori che, al momento della presentazione della domanda, sono classificate `in bonis`, ossia non hanno, nei confronti della banca, sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni.

In allegato è disponibile il testo dell'Accordo sulle nuove misure per il credito alle PMI

[5721-Nuove misure per il credito alle PMI \\_ 28-02-2012.pdf](#) [Apri](#)